



ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI”

Via Nazario Sauro n.31 – 60034 – CUPRAMONTANA (AN)

Tel: 0731 / 789026 - 786266 – 789766 fax: 0731/786196 - Cod. Fisc. 91017860429
e-mail: comp.cupra@libero.it - anic83800g@istruzione.it – comp.cupra@pec.scuolemarche.it
www.scuolacupramontana.it – cod.Min. ANIC83800G

DELIBERA N. 25 DEL 5/10/2010

CRITERI GENERALI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visti gli artt. 33, comma C, e l’art. 50 del D.I. n. 44/2001;

Visto l’art. 96 del T.U. 16/04/94

DELIBERA

Che per l’utilizzazione dei locali scolastici da parte di soggetti terzi vengano stabiliti i seguenti criteri e limiti :

Art. 1 I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo le modalità stabilite, nonché nel rispetto delle convenzioni stipulate tra i Comuni e l’Istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.

Art. 2 I locali scolastici sono prioritariamente destinati a pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione :

- Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità;
- Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- Alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi senza fini di lucro;
- Considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità .

Le attività proprie dell’istituto hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli Enti e delle Associazioni operanti nell’ambito scolastico.

Art. 3 - In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Indicare il nominativo del responsabile della gestione nell’utilizzo dei locali quale referente dell’Istituzione scolastica;
- Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa Scuola;
- Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- Riconsegnare i locali , dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche

Art. 4 - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'Istituto e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 - L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente nei giorni feriali durante il periodo di svolgimento delle lezioni nei pomeriggi in cui non c'è lo svolgimento delle attività didattiche e nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

La concessione può riguardare tutto o in parte l'edificio scolastico secondo le appropriate valutazioni del Dirigente Scolastico.

Dall'utilizzo dei locali sono comunque esclusi gli spazi contenenti la documentazione scolastica (uffici di segreteria, ufficio del Dirigente Scolastico, Aula Docenti ecc.) o contenenti la strumentazione didattica (Aula Informatica, Aula Audiovisivi, Laboratori ecc).

Art. 6 - E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e vivande all'interno delle sale.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue :

- È vietato al concessionario l'istallazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'Istituzione Scolastica;
- È vietato lasciare in deposito all'infuori del periodo di concessione attrezzi o quanto altro;
- Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'Istituzione Scolastica;
- L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 7 - Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituto almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente il preciso scopo della richiesta ed anche le generalità della persona responsabile.

Art. 8 – Per l'utilizzo dei locali può essere pattuito un quantum relativo all'utilizzo degli arredi e delle attrezzature ed un compenso per il personale della scuola che al di fuori dell'orario di servizio presti attività aggiuntiva per eventuali necessità di assistenza e di pulizia dei locali.

Può essere richiesto al concessionario un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni. In tal caso al termine dell'utilizzo dei locali il Dirigente Scolastico dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni ai locali o agli arredi provvede allo svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne segue l'accertamento e la quantificazione.

Art 9 - Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- Le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'eventuale importo da versare alla scuola a titolo di deposito cauzionale;
- Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza;
- La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.